

Ancona 04-12-2006

Prot. n. 2211
Circ. n. 22

Al Sig. Presidente della Regione Marche	ANCONA
Al Servizio Ambiente e Difesa del Suolo della Regione Marche	ANCONA
Al Centro Operativo della Regione Marche di Muccia e Fabriano	FABRIANO AN
All'Ufficio Protezione Civile della Regione Marche	ANCONA
Al Sig. Presidente della Provincia di Ancona	ANCONA
Al Dirigente dei LL.PP. della Provincia di Ancona	ANCONA
Al Dirigente Assetto del Territorio e Difesa del Suolo della Provincia di	ANCONA
Ai Sig.ri Sindaci dei Comuni della provincia di Ancona	LORO SEDI
Ai Responsabili Servizi LL.PP. dei Comuni della provincia di Ancona	LORO SEDI
All'Ente Regionale per l'Abitazione Pubblica - ERAP	ANCONA
Alle Comunità Montane della provincia di Ancona	LORO SEDI
Alle Aziende Sanitarie ASUR della provincia di Ancona	LORO SEDI
Ai Consorzi intercomunali della provincia di Ancona	LORO SEDI
Agli Ordini degli Ingegneri d'Italia	LORO SEDI
All'Ordine degli Architetti, Conservatori, Paesaggisti e Pianificatori della provincia di Ancona	ANCONA
All'Ordine dei Geologi della regione Marche	ANCONA
Al Collegio dei Geometri della provincia di Ancona	ANCONA
Al Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati delle province di Ancona e Macerata	OSIMO AN
A tutti gli iscritti	LORO SEDI

OGGETTO: Tariffe per lavori pubblici – Sentenza della Corte Costituzionale n. 352 del 30 ottobre 2006.

Per opportuna conoscenza si segnala la sentenza n. 352 emessa dalla Corte Costituzionale in materia di legittimità costituzionale della Legge 166/2002, legge che aveva ribadito il contenuto del D.M. 04 aprile 2001 *Corrispettivi delle attività di progettazione e delle altre attività, ai sensi dell'art. 17 comma 14.bis della L. 11/02/1994 n. 109 e s.m.i.*, dopo che questo era stato annullato dal TAR Lazio.

La controversia è stata portata davanti alla Corte Costituzionale con ordinanza della Sez. VI del Consiglio di Stato, in quanto il Consiglio Nazionale degli Ingegneri si era costituito "a tutela degli interessi della categoria professionale degli Ingegneri".



La sentenza della Corte Costituzionale, ampiamente pubblicizzata anche dagli organi di stampa, (cfr articolo a titolo "Lavori pubblici, tariffe valide" – il Sole 24ore del 31/10/2006) riveste particolare importanza in quanto interviene sulle numerose controversie pendenti riguardanti le aggiudicazioni di servizi di progettazione, con la conseguenza che dovranno essere considerate anomale le offerte inferiori ai limiti tariffari posti dal D.M. 04/04/2001, nonché sui bandi relativi ai servizi di progettazione, che dovranno prevedere offerte economiche calcolate secondo il citato decreto.

La sentenza rafforza inoltre la tesi che vede nel Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 *Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE* e nelle norme che vi sono confluite, tra le quali anche il D.M. 04 aprile 2001, un corpo normativo autonomo, tale da poter ribadire che:

- le tariffe valide e di riferimento per i lavori pubblici sono quelle di cui al D.M. 04 aprile 2001 che costituiscono dei minimi inderogabili;
- la riduzione dei minimi tariffari per i lavori pubblici non può superare il 20% ai sensi della Legge 155/89, in quanto questa non è stata abrogata dalla Legge 04 agosto 2006 n. 248 cosiddetta Bersani.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO
Dott. Ing. Graziano Falappa



IL PRESIDENTE
Dott. Ing. Raffaele Solustri

